

STATUTO ASSOCIAZIONE  
"Terra di Guglielmo"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

a - E' costituita in Volpiano l'Associazione di Volontariato denominata "Terra di Guglielmo", siglabile negli Atti "Atto Costitutivo" del 12 dicembre 2003, con sede legale in vicolo Fourat 1 presso Palazzo Olivero

b - L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

c - La durata dell'Associazione non è predeterminata; la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 17 del presente statuto.

Art. 2 - Scopi e finalità.

2.a.L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge:

2.a.1.Realizzazione di studi e ricerche sulla figura ed opere di Guglielmo da Volpiano e loro divulgazione;

2.a.2.collaborazione con Associazioni, Fondazioni, Istituti ed Istituzioni che operano sul territorio di Volpiano, in Italia ed in Europa per conoscere la figura di Guglielmo da Volpiano.Tale collaborazione potrà configurarsi anche in forme associative temporanee;

2.a.3.tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico del territorio;

2.a.4.tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

2.a.5.promozione della cultura, dell'arte, delle tradizioni e degli antichi mestieri;

2.a.6.collaborazione preventiva, con le Amministrazioni locali e gli Enti Pubblici per la realizzazione di progetti urbanistici, al fine di garantire la salvaguardia e la valorizzazione ambientale e storica del territorio;

2.b.In particolare per il raggiungimento degli scopi sopra definiti e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'associazione si prefigge di:

2.b.1.effettuare ricerche per approfondire le conoscenze storiche, artistiche ed archeologiche del territorio;

2.b.2.mettere a disposizione le proprie competenze per l'elaborazione di progetti finalizzati al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale;

2.b.3.organizzare convegni, seminari e mostre per favorire la conoscenza dell'opera e della vita di Guglielmo da Volpiano e dell'arte in genere;

2.b.4.contribuire alla gestione dei siti di interesse artistico e storico;

2.b.5.coinvolgere i giovani in manifestazioni di rievocazioni storiche e delle tradizioni popolari;

2.b.6.collaborare con gruppi o singoli che abbiano interessi artistici e storici;

2.b.7.promuovere iniziative tese a valorizzare e tutelare l'ambiente e il territorio, con particolare riferimento alla Vauda.

2.c.Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

2.d.L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

### Art. 3 - Natura

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

### Art. 4 - Risorse economiche.

4.a.L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

4.a.1.quote associative e contributi degli aderenti;

4.a.2.contributi di privati;

4.a.3.contributi dello Stato, di Enti, Istituzioni pubbliche e creditizie, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

4.a.4.donazioni e lasciti testamentari;

4.a.5.rimborsi derivanti da convenzioni;

4.a.6.entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

4.b.L'esercizio finanziario dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 5 - Membri dell'Associazione.

5.a. Il numero degli aderenti é illimitato.

5.b. Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione che rappresentano il primo consiglio direttivo.

5.c. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che godendo dei diritti civili e politici, si impegnano a rispettare il presente Statuto.

5.d. Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

Contro il provvedimento che nega l'ingresso all'associazione è attribuito il diritto di ricorso al Consiglio dei Probiviri, da esercitarsi entro 15 gg dalla comunicazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti.

6.a. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

6.b. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

6.c. La qualità di socio si perde:

6.c.1.per recesso;

6.c.2.per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

6.c.3. per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi 2 mesi dall'eventuale sollecito scritto;

6.d. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio dei probiviri.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

6.e. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6.f. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati.

7.a. I soci sono obbligati:

7.a.1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

7.a.2.a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

7.a.3.a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

7.a.4.a non usare il nome dell'Associazione, né materiali e progetti dalla stessa prodotti, per fini personali o nell'ambito di altre associazioni, estranei a quelli previste dallo statuto.

7.b. I soci hanno diritto :

7.b.1.a partecipare alla realizzazione del programma e a tutte le attività ed opportunità promosse dall'Associazione;

7.b.2.a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

7.b.3. ad accedere alle cariche associative dopo essere stato iscritto per almeno un anno all'Associazione stessa.

7.C. Adesione: l'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

## Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 8.1. l'Assemblea dei soci;
- 8.2. il Consiglio Direttivo;
- 8.3. Il Presidente;
- 8.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8.5. Il Collegio dei Probiviri.

## Art. 9 - L'Assemblea.

9.a L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

9.b L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- 9.b.1. elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori
- 9.b.2. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- 9.b.3. approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 9.b.4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
- 9.b.5. delibera l'esclusione degli associati;
- 9.b.6. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

9.c. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Viene inoltre convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente, o la maggioranza del Consiglio Direttivo, od 1/10 degli associati ne facciano richiesta. L'Assemblea elabora proposte ed esprime pareri in merito al programma dell'Associazione, per la cui realizzazione può avvalersi di proprie articolazioni interne.

9.d. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

9.e.L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione a mezzo lettera o via e-mail

9.f.In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

9.g.L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

9.h.Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione, fatte salve le diverse maggioranze previste dal codice civile per le delibere di scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale.

#### Art. 10 - Il Consiglio Direttivo.

10.a.Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non superiore a nove. Il consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati che abbiano maturato un anno di iscrizione all'Associazione.

10.b.Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

10.c. Al Consiglio Direttivo spetta di:

10.c.1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

10.c.2. predisporre il bilancio;

10.c.3. nominare Presidente, Vice-Presidente, Segretario e cassiere;

10.c.4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;

10.c.5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

10.c.6. stilare il programma di durata non superiore alla permanenza del direttivo;

10.d. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza, di entrambi, dal membro più anziano per età.

10.e. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

10.f. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente.

11.a. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

11.b. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa, accompagnandoli con una relazione.

Art. 13 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Provibiri è costituito da tre membri effettivi nominati dall'assemblea tra gli appartenenti all'associazione in occasione del rinnovo delle cariche sociali, laddove sarà previsto anche la nomina di due membri supplenti. Restano in carica tre anni ma potranno coprire altre funzioni all'interno dell'Associazione.

Il loro compito è quello di dirimere le controversie tra i soci e tra i soci e il Consiglio Direttivo.

**Art. 14 - Gratuità delle cariche associative.**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

**Art. 15 - Intrasmissibilità della quota sociale**

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

**Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

**Art. 17 - Norma finale**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

**Art. 18 - Rinvio.**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia ed al regolamento